



Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa
AUTORITA' NAZIONALE VENETA
del Popolo Veneto Autodeterminato

Palazzo Ducale, Venezia, li 10/01/2024

Decreto Legge nr. 12/2024 Apertura SVA

Destinatari:

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell Consiglio europeo.

Palazzo Europa, Palazzo Justus Lipsius. Rue de la Loi, 155 Bruxelles

Presidente del Consiglio d'Europa Charles Michel.

Rue de la Loi, 155.

Palazzo Europa, Bruxelles

Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N.

Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares.

760 United Nations Plaza,

New York, NY 10017, USA.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite- (Human Rights Council, HRC).

Palais des Nations CH-1211 Geneva 10 Switzerland





U.N. –OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria

Palais Wilson - Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève –SUISSE

Presidente dell'Assemblea Generale dell'ICRC Sig. Peter Maurer
Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE)

Secretary-General Mr. Angel Gurría.

2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 – FRANCE.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni

Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370
00187 Roma – ITALIA

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
Palazzo del Quirinale,
Piazza del Quirinale

00187 Roma – ITALIA

Con la presente comunicazione ufficiale, l'Autorità Nazionale Veneta desidera richiedere formalmente la convocazione di un tavolo di trattative al fine di favorire e tutelare i diritti rivendicati ed esercitati dal popolo veneto autodeterminato, nel rispetto del diritto internazionale dell'autodeterminazione dei popoli.

Riteniamo che sia fondamentale instaurare un dialogo costruttivo e aperto al fine di raggiungere una soluzione pacifica e rispettosa delle aspirazioni del Popolo Veneto.

La nostra richiesta di trattative è motivata dalla volontà di promuovere il dialogo e la comprensione reciproca, al fine di giungere a un accordo che tenga conto delle esigenze e dei desideri del popolo veneto.

Pertanto, chiediamo cortesemente una risposta entro 30 giorni dalla data di questa comunicazione ufficiale.

In caso contrario, ci riserviamo il diritto di applicare la formula del silenzio assenso, che sarà considerata come un'approvazione tacita alla richiesta di trattative.

Confidiamo nella vostra piena comprensione e disponibilità nel valutare la nostra richiesta. Siamo convinti che il dialogo e il rispetto reciproco siano strumenti essenziali per risolvere qualsiasi controversia in modo pacifico e costruttivo.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti e speriamo di poter avviare quanto prima il processo negoziale.

Cordiali saluti,

2

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: segreteria nazionale@clnv.eu - presidenza nazionale@clnv.eu - tribunale popolare veneto@clnv.eu - www.clnv.eu





Presidente del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa



Eugenio Pillinini

Presidente del Consiglio dell'Autorità Nazionale Veneta

Franco Paluan

Decreto Legge nr. 012/2024 del 10/01/2024

Legge per l'apertura di imprese che ottemperano al diritto di autodeterminazione dei popoli nell'esercizio dei diritti politici, economici, culturali e sociali, con transazioni della moneta sovrana identitaria "Zecchino" del Banco Nazionale di San Marco del Popolo Veneto in autodeterminato (più avanti: BNSM©) e sistema tributario di autodeterminazione del 1% sul fatturato annuale, della persona giuridica del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa (CLNV).

Premessa

Conforme al principio dello jus cogens:

"Ogni trattato che viola una norma imperativa di diritto internazionale è nullo" corrisponde a un principio fondamentale del diritto internazionale, noto come "principio del divieto dei trattati contrari a una norma imperativa di diritto internazionale" o, più comunemente, "principio dello jus cogens".

Lo jus cogens è un concetto riconosciuto dalla comunità internazionale che si riferisce a norme di diritto internazionale che sono considerate "perentorie" o "indisponibili" e che non possono essere derogate o revocate. Sono considerate tali perché sono considerate di importanza fondamentale per la comunità internazionale nel suo insieme e proteggono valori essenziali, come i diritti umani, il diritto di autodeterminazione dei popoli, il divieto di genocidio, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e altre norme simili.

Secondo il principio dello jus cogens, se un trattato viola una norma imperativa di diritto internazionale, allora tale trattato è nullo. Ciò significa che lo Stato che ha ratificato o concluso il trattato è autorizzato a denunciarlo o a rifiutarsi di attuarlo, se viola una norma imperativa di diritto internazionale. Allo stesso modo, lo Stato che ha subito la violazione può invocare il





principio dello jus cogens come base per chiedere la nullità del trattato o per richiedere un'azione correttiva o risarcimento.

Inquadramento generale

Costituzione italiana: nella Costituzione italiana sono garantiti diversi diritti fondamentali, tra cui il principio di autodeterminazione dei popoli.

Articolo 10: il principio di autodeterminazione dei popoli è sancito nell'articolo 10 della Costituzione italiana, che afferma che l'ordinamento italiano riconosce e promuove i diritti culturali e sociali delle singole comunità.

Lo Stato italiano si impegna a rispettare e promuovere i diritti umani, incluso il diritto all'autodeterminazione dei popoli, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Lo Stato Italiano ha ratificato diversi trattati internazionali che affrontano temi correlati, come il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale. Questi trattati riconoscono e promuovono il principio dell'autodeterminazione dei popoli.

Preambolo

La presente legge ha come obiettivo l'apertura di imprese che siano in conformità con il diritto di autodeterminazione dei popoli. Queste imprese avranno la possibilità di esercitare i loro diritti politici, economici, culturali e sociali in modo autonomo.

Queste imprese utilizzeranno come valuta di scambio la moneta sovrana identitaria "Zecchino", emessa dal Banco Nazionale Veneto di San Marco - BNSM©. Questa moneta servirà a favorire gli scambi commerciali all'interno delle imprese che aderiscono a questa legge.

Un altro aspetto importante di questa legge riguarda il sistema tributario. Le persone giuridiche che fanno parte del Comitato Liberazione Nazionale Veneto saranno soggette a un'imposta del 1% sul fatturato annuale. Questo sistema tributario mira a promuovere l'autodeterminazione economica e finanziaria del popolo veneto.

La legge intende favorire l'apertura di imprese che rispettino il diritto di autodeterminazione dei popoli. Attraverso l'utilizzo della moneta sovrana "Zecchino" e un sistema tributario che promuove l'autonomia economica, si punta a sostenere lo sviluppo delle imprese e la crescita economica della nazione Veneto.

Legge

Articolo 1: Oggetto e finalità

La presente legge stabilisce le modalità e i requisiti per l'apertura e il funzionamento di imprese che rispettino il diritto di autodeterminazione dei popoli e che si impegnino a esercitare i diritti





politici, economici, culturali e sociali in conformità ai principi stabiliti nella Costituzione del Banco Nazionale di San Marco (BNSM©).

Lo scopo principale di questa legge è promuovere lo sviluppo e la prosperità del territorio veneto, consentendo ai cittadini di godere appieno dei propri diritti, nel rispetto della sovranità economica e culturale.

Articolo 2: Moneta sovrana identitaria "Zecchino"

La moneta sovrana identitaria adottata per le transazioni delle imprese aperte ai sensi della presente legge sarà lo "Zecchino", emessa esclusivamente dal BNSM.

Lo "Zecchino" è riconosciuto come mezzo di pagamento valido sul territorio veneto ed è garantito dall'autorità monetaria del BNSM.

La moneta commerciale, chiamata Zecchino, è esclusivamente destinata all'utilizzo nelle transazioni commerciali e non deve essere considerata come mezzo di investimento o di credito. Pertanto, l'acquisto di Zecchini è effettuato unicamente con l'obiettivo di agevolare le transazioni commerciali e non con l'intento di conseguire profitti finanziari. Di conseguenza, la moneta è utilizzata come mezzo di scambio all'interno di una specifica comunità o sistema economico, senza la possibilità di generare rendimenti o interessi.

Articolo 3: Sistema tributario di autodeterminazione

Le imprese aperte ai sensi della presente legge devono essere registrate al Registro Imprese Venete Autodeterminate (RIVA) e sono tenute a contribuire al finanziamento delle spese pubbliche tramite il sistema tributario di autodeterminazione.

Il sistema tributario di autodeterminazione prevede che le imprese applichino una percentuale pari al 1% del loro fatturato annuo alla persona giuridica del Comitato Liberazione Nazionale Veneto, che ha il compito di promuovere ai fini del diritto di autodeterminazione, il progresso economico, culturale, politico e sociale della comunità locale.

Articolo 4: Requisiti per l'apertura di imprese

Per poter aprire un'impresa ai sensi della presente legge, è necessario essere di Nazionalità veneta autodeterminata, del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa o residenti nel territorio nazionale veneto da almeno cinque anni ed essere iscritti al Registro Imprese Venete Autodeterminare (RIVA).

Le imprese devono ottemperare alle leggi vigenti in materia di diritti politici, economici, culturali e sociali, garantendo pari opportunità a tutti i connazionali e nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione.

Le imprese devono adottare il "Zecchino" come moneta esclusiva per le transazioni commerciali all'interno del territorio nazionale veneto.





Le imprese devono esporre il logo di autodeterminazione sulle vetrine.

Articolo 5: Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

Il Banco Nazionale di San Marco, in collaborazione con le autorità competenti, ha il compito di monitorare l'applicazione della presente legge e l'operato delle imprese aperte ai sensi di essa. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 6: Corte di riferimento di tutela giurisdizionale del diritto di autodeterminazione esercitato

La Corte di Giustizia Internazionale (CGI) è il tribunale competente per la risoluzione di dispute legali di contenziosi a tutela del diritto di autodeterminazione.

Articolo 7: Belligeranza

Conforme all'atto giuridico pubblico internazionale di belligeranza in Venezia 07 novembre 2020. Trattato: Effetto farfalla dei Popoli Autoctoni d' Europa (Formula di Vienna). Oggetto: Dichiarazione di Belligeranza all'Organizzazione Internazionale sui Generis Unione Europea vincolante per tutti gli Stati e personalità giuridiche internazionali aderenti all'organizzazione. L'atto di belligeranza è un documento ufficiale, emesso dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa per dichiarare formalmente lo stato di guerra con l'Organizzazione Internazionale sui Generis Unione Europea, vincolante per tutti gli Stati e personalità giuridiche internazionali aderenti all'organizzazione. Questo atto definisce le giurisdizioni del belligerante (lo Stato che dichiara guerra) e del belligerato (lo Stato contro il quale viene dichiarata guerra). Le giurisdizioni del belligerante si riferiscono all'autorità legale che lo Stato si riserva di esercitare sul territorio e sulla popolazione del belligerato durante la guerra. Queste includono solitamente il diritto di occupazione militare, il controllo delle risorse e delle infrastrutture, nonché l'autorità di imporre leggi e restrizioni militari. Tali giurisdizioni possono includere il diritto di resistenza contro l'occupazione militare, la protezione dei diritti umani della popolazione civile e il rispetto delle norme internazionali del diritto umanitario.

Articolo 8 Processo di decolonizzazione, ritorno all' indipendenza e alla sovranità sulle proprie terre.

Processo di decolonizzazione: lo scopo di promuovere l'indipendenza e l'autodeterminazione del popolo veneto colonizzato e porre fine alle pratiche coloniali.

Carta delle Nazioni Unite (1945): la Carta delle Nazioni Unite è il documento fondamentale delle Nazioni Unite ed è stato adottato il 26 giugno 1945. L'articolo 73 della Carta ha stabilito che i paesi che erano sottoposti a mandato delle Nazioni Unite, ovvero controllati da potenze coloniali, dovevano "svilupparsi in maniera libera e autonoma".

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948): la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha sancito il diritto delle





persone all'autodeterminazione. Questo diritto ha svolto un ruolo importante nell'affermazione delle richieste di indipendenza dei popoli colonizzati.

Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1960): questa risoluzione fu adottata il 14 dicembre 1960 e ha stabilito i principi dell'autodeterminazione e dell'indipendenza dei popoli colonizzati. Ha dichiarato che "nessun popolo può essere soggetto a una subordinazione, dominio o sfruttamento coloniali".

Convenzione di Algeri (1962): la Convenzione di Algeri fu firmata il 3 luglio 1962 tra il governo francese e il Fronte di liberazione nazionale (FLN) dell'Algeria. Questo accordo pose fine alla guerra d'indipendenza algerina e riconobbe l'indipendenza dell'Algeria.

Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli colonizzati (1960): questa dichiarazione fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960 e sancì che tutti i paesi e i popoli colonizzati dovevano ottenere l'indipendenza completa e immediata.

Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1970): questa risoluzione, intitolata "Principi che guidano i rapporti tra gli Stati", ha ribadito il diritto all'autodeterminazione dei popoli colonizzati e ha riconosciuto il carattere illegale del colonialismo.

Articolo 9: Norme finali

La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione ufficiale e sarà efficace per un periodo di dieci anni, a meno che non venga prorogata o abrogata prima della scadenza.

Eventuali modifiche alla presente legge devono essere apportate attraverso un processo legislativo adeguato del Consiglio parlamentare del Popolo Veneto.

Tutte le disposizioni precedenti che contraddicono o sono incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Approvata dal Popolo Veneto il 25 Gennaio 2024.

Presidente del CPNA

Consiglio Parlamentare Nazionale

del Popolo Veneto in Autodeterminazione

Giovanna Clerici

Presidente del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Eugenio Pillinini



Presidente del Consiglio dell'ANV – Autorità Nazionale Veneta

Franco Paluan





L'Autorità Nazionale Veneto, con la presente comunicazione ufficiale, richiede formalmente la convocazione di un tavolo di trattative al fine di favorire e tutelare i diritti rivendicati ed esercitati dal popolo veneto autodeterminato, nel rispetto del diritto internazionale dell'autodeterminazione dei popoli.

In caso di mancanza di risposta entro 30 giorni dalla data di questa comunicazione ufficiale, si applicherà il principio del silenzio assenso, ed il presente documento autorizza licenza all'esercizio di autodeterminazione di impresa.

